



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
- IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE -

ha emesso la presente

PRONUNCIA

nel procedimento 008/2018 inerente l'istanza dei tesserati Giuseppe D'Urso, Francesco Corso, Sebastiano D'Angelo, Francesco Moscuzza, Mario Borgese, nonché nel procedimento 009/2018 relativo all'istanza del tesserato Antonino Amato entrambi relativi al Campionato Italiano Cat. Master "Coastal Rowing" del 5-6 ottobre 2018 di Mondello.

FATTO

In data 29 ottobre 2018 perveniva a questo Giudice Sportivo Nazionale da parte della Segreteria Organi di Giustizia (nel seguito SOG) il Provvedimento del 27 ottobre 2018 con il quale il Sig. Procuratore Federale avv. Antonio Cascone :

" - vista la nota del Presidente della FIC, Giuseppe Abbagnale, pervenuta a questo ufficio in data 25 ottobre 2018 prot .FIC Organi di Giustizia n.34, nota nella quale il Presidente Abbagnale inoltrava una lettera a lui inviata dai tesserati Giuseppe D'Urso, Francesco Corso, Sebastiano D'Angelo, Francesco Moscuzza e Mario Borgese componenti dell'equipaggio 4x Master 43-54 della LNI Sezione di Siracusa; lettera relativa ai fatti accaduti nel corso del Campionato Italiano di Coastal Rowing disputatosi a Palermo il 5 e 6 ottobre 2018. In particolare, gli istanti segnalavano irregolarità avvenute in occasione della gara del 4x Master 43- 54 con richiesta di annullamento della gara stessa o, in subordine, di modifica dell'ordine di arrivo;

-visto l'art.29.1 lctt. a),b),d),c) del Regolamento di Giustizia Federale;


dispono

la trasmissione della nota al Giudice Sportivo Nazionale per quanto di sua competenza.."

Al Provvedimento de quo risultavano allegati: segnalazione del Presidente della FIC del 25 ottobre 2018, mail datata 15 ottobre 2018 inviata dal dott. Giuseppe D'Urso in qualità di capitano dell'equipaggio al Presidente della FIC, lettera datata 15 ottobre 2018, dei tesserati Giuseppe D'Urso, Francesco Corso, Sebastiano D'Angelo, Francesco Moscuzza, Mario Borgese,, fotocopie documenti e schede informative federali dei predetti tesserati.

Inoltre, ulteriori documenti ufficiali della regata e cioè: Bando di regata con annesso Regolamento di regata, Verbale delle regate, Programma gare, Risultati gare, venivano acquisiti direttamente dal fascicolo 007 /2018 già in trattazione presso questo G.S.N..

Pertanto con provvedimento del 9 novembre 2018 fissava per il giorno 29 novembre 2018 la data della Pronuncia, concedendo termine per l'eventuale invio di memorie e documenti entro due giorni prima della pronuncia e disponendone tempestiva comunicazione, a cura della SOG, ai Signori: Giuseppe D'Urso (tess.002145), Francesco Corso (Tess.266023), Sebastiano D'Angelo (tess. 241623), Francesco Moscuzza (tess. 006372), Mario Borgese (tess. 083227), al Sig. Presidente



del COL, al Sig. Presidente di Giuria (p.t. della CDA), al Sig. Segretario Generale della FIC, al Sig. Presidente della FIC.

In data 26 novembre 2018, perveniva dalla SOG lettera del 25 novembre 2018 e trasmessa alla predetta Segreteria e p.c.al Presidente della FIC dai citati tesserati della LNI interessati al provvedimento. Con detta missiva venivano acquisite copie dei documenti riguardanti il noleggio di imbarcazione (bonifico e comunicazione al noleggiatore) oltre ad un manoscritto datato 6/10/2018 con oggetto" Ricorso" ed indirizzato al COL ed al Presidente di Giuria.

Successivamente, il 28 novembre 2018 veniva trasmessa dalla SOG la lettera prot.189 inviata il 17 novembre 2018 al Presidente della FIC dal Presidente della LNI Sezione di Siracusa, Ing. Antonino Amato (tess. 242366) ed avente per oggetto la manifestazione " Campionato Italiano Coastal Rowing 2018"di Mondello del 5-6 ottobre 2018; lettera con la quale il predetto, a seguito di segnalazione degli atleti del proprio sodalizio partecipanti alla gara 4x Master 43- 54, lamentava irregolarità avvenute in occasione della citata gara e richiedeva l'annullamento della stessa o, in subordine la modifica dell'ordine di arrivo.

Pertanto, esaminate le soprariportate due istanze e cioè: quella dei tesserati D'Urso, Corso, D'Angelo, Moscuzza, Borgese (procedimento 008/2018); nonché quella del tesserato Ing. Amato (procedimento 009/2018); preso atto della loro identità nel petitum e del loro riferimento a medesimi fatti ed elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, questo Giudice, con provvedimento del 29 novembre 2018, disponeva la riunione dei procedimenti 008/2018 e 009/2018, e rinviava al 12 dicembre 2018 la data della pronuncia, già stabilita con il provvedimento del 9 novembre 2018, concedendo termine per l'eventuale invio di memorie e documenti entro due giorni prima della pronuncia; veniva quindi disposto la comunicazione di tale provvedimento ai Signori: Giuseppe D'Urso, Francesco Corso, Sebastiano D'Angelo, Francesco Moscuzza, Mario Borgese, al Sig. Presidente della LNI Sezione di Siracusa Ing. Antonino Amato, al Sig. Presidente del COL, Al Sig. Presidente di Giuria (p.t. della CDA), al Sig. Segretario Generale della FIC, al Sig. Presidente della FIC.

DIRITTO

1.Circa l'istanza dei tesserati D'Urso,Corso,D'Angelo,Moscuzza,Borgese.

Premesso che il Giudice Sportivo Nazionale è competente in via generale per le questioni connesse allo svolgimento delle gare ex art. 29 del Regolamento di Giustizia Federale,relativamente alla natura di tale istanza si rileva in via preliminare quanto di seguito riportato.

L'art. 33 del Regolamento di Giustizia Federale statuisce che i procedimenti innanzi al Giudice Sportivo Nazionale sono instaurati :

- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
- b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Tralasciando ogni commento sull'avvio del procedimento d'ufficio, si puntualizza che la segnalazione ex art. 33 lett.a) è da considerarsi essenzialmente un atto proprio del Procuratore Federale. Invece, l'istanza ex art. 33 lett. b) costituisce un atto di parte, inoltrato da ogni soggetto

interessato e caratterizzato dai seguenti requisiti di ammissibilità: i) presentazione al Giudice Sportivo Nazionale e non ad altri organi; ii) proposizione entro cinque giorni dal compimento dell'evento; iii) il soggetto attivante deve essere titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Nel caso che ci occupa la comunicazione del Procuratore Federale non può essere valutata quale segnalazione ex art.33 lett.a) in quanto il predetto Procuratore non ha svolto alcuna attività inquirente in merito, avendo unicamente trasmesso l'istanza dei tesserati di cui trattasi all'attenzione di questo Giudice Sportivo sicchè il suo intervento non ha assunto il carattere di sostanziale autonoma segnalazione.

D'altra parte, non appaiono appalesarsi dubbi sul fatto che l'atto trasmesso dai tesserati debba essere considerato una mera istanza ex art. 33 lett.b) R.G.F.; in merito chiarisce il Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione 80/2017 "... vi è una distinzione sostanziale tra l'atto di denuncia, che è diretto a dare informazioni in ordine ad "atti sanzionabili, commessi o in via di commissione", al fine della loro repressione, e l'istanza, che mira invece a segnalare un'irregolarità nello svolgimento di una competizione al fine della salvaguardia del principio di regolarità delle gare. Da tale distinzione deriva la diversa disciplina sulla legittimazione attiva in ordine, da una parte, alla proposizione della denuncia, che ha carattere generale, giacchè è riconosciuta a tutti i tesserati, ed è declinata in termini di obbligo, ed alla proposizione, dall'altra parte, dell'istanza, che ha carattere speciale, giacchè è riconosciuta soltanto " al soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta" ed ha valenza facoltativa."

Infatti, i tesserati della LNI Sezione di Siracusa con la loro istanza, hanno voluto rappresentare una serie di irregolarità che, a loro dire, avrebbero influito negativamente sullo svolgimento della gara e conseguentemente hanno richiesto in maniera esplicita il ripristino della regolarità attraverso l'annullamento della gara o in subordine l'assegnazione al loro equipaggio la seconda posizione di arrivo.

Inoltre, è di evidenza la sussistenza della legittimazione attiva dei richiedenti in quanto essi hanno partecipato alla gara, tuttavia si deve rilevare che la loro istanza deve considerarsi inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.34 e 20 del Regolamento di Giustizia Federale perché è stata presentata ad un Organo Centrale Federale e non all'Organo della Giustizia Sportiva che sarebbe stato competente, anche perché tardiva in quanto trasmessa il 15 ottobre 2018, cioè 9 giorni dopo il compimento degli eventi ed infine perché è stato omesso il versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

2.Circa l'istanza del tesserato Ing.Amato.

Premettendo anche nel caso specifico le competenze del Giudice Sportivo Nazionale ex art.29 del Regolamento di Giustizia Federale, si osserva preliminarmente che per il richiedente sussiste la legittimazione attiva ex art.33 lett. b) RGF in quanto Presidente dell'Affiliato partecipante alla gara di cui in premessa; tuttavia, si deve constatare che l'istanza de qua deve, anche in questo caso, considerarsi inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 20 del RGF perché è stata presentata al Presidente della Federazione e non al Giudice Sportivo Nazionale, anche perché tardiva poiché trasmessa il 17 novembre 2018 ed infine perché è stato omesso il versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale della FIC

dichiara la inammissibilità dell'istanza dei tesserati Signori: Giuseppe D'Urso, Francesco Corso, Sebastiano D'Angelo, Francesco Moscuza e Mario Borgese; dichiara altresì inammissibile l'istanza del tesserato Ing. Amato.

La presente pronuncia, a cura della Segreteria Organi di Giustizia sia tempestivamente pubblicata, nonché comunicata ai citati tesserati, al Sig. Presidente del COL, al Sig. Presidente di Giuria (p. t. della CDA), al Sig. Segretario Generale della FIC, al Sig. Presidente della FIC.

Roma 12 dicembre 2018

Il Giudice Sportivo Nazionale
(dr. Nicola Moschella)

